

ENERGIA: Impianto eolico - Convenzioni per compensare il peso ambientale stipulate con il Comune - Mancata proposizione del giudizio arbitrale previsto dalla convenzione in caso di controversie - Inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Tar Puglia - Bari, Sez. I, 16 maggio 2022, n. 687

“[...] l’art. 12 del codice del processo amministrativo dispone espressamente che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Come è noto, l’art. 806, comma 1, del codice di procedura civile stabilisce che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

[...] Dunque, pur vertendosi, nel caso di specie, nell’ambito di una controversia astrattamente ricadente nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 11 L. n.241/1990, si tratta in effetti di una questione contenziosa inerente diritti pacificamente disponibili (con particolare riguardo al petitum sostanziale costituito dalla restituzione delle somme di danaro indebitamente corrisposte in virtù di pattuizioni di cui si deduce la nullità, come tali da qualificarsi ex art. 2033 c.c.), il che vale a superare le argomentazioni espresse dalla difesa delle ricorrenti con la memoria depositata il 19.4.2022, atteso che la giurisprudenza in essa richiamata vale certamente a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., ma non a superare la distinzione ontologica tra le relative posizioni soggettive che in essa confluiscono, con conseguente possibilità (per i soli diritti soggettivi) di prevederne la compromissione in arbitri.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti affinché possa ritenersi valida ed efficace la clausola compromissoria così come stipulata fra le parti, da tanto derivandone la rinuncia delle parti alla operatività fisiologica della giurisdizione del giudice statale.

FATTO e DIRITTO

Le società odierne ricorrenti (tutte tra loro collegate) hanno adito questo Tar al fine di ottenere la declaratoria di nullità delle convenzioni stipulate con il Comune di Alberona in data 3.11.2008, nella parte in cui (cfr. art. 5) prevedono, in capo alla ricorrente, il versamento di somme di denaro (sia una tantum che con cadenza annuale) per compensare il peso ambientale per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio comunale, nonché per l’accertamento del diritto alla restituzione, (da qualificarsi, evidentemente, ex art. 2033 c.c.), delle somme versate da ciascuna società, pari ad

euro 12.928,00 (comprehensive di € 1.650,00, a titolo di diritti di segreteria e ad interessi), e la conseguente condanna del Comune di Alberona alla restituzione delle medesime.

In data 29.9.2016 il Comune di Alberona, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo per mancata proposizione del giudizio arbitrale di cui all'art. 9 della convenzione stipulata fra le parti, rimarcando, nel merito, la legittimità delle previsioni negoziali impugnate ed evidenziando, altresì, da un lato l'irripetibilità delle somme dovute a titolo di diritti di segreteria; dall'altro che la ragione della mancata restituzione delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione è da imputarsi alle società stesse che non le hanno richieste con formale istanza amministrativa.

All'udienza del 27.4.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

E' fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Come ha già chiarito questo Tar (v. sent. nn.1374; 1375 e 1376 del 20.9.2021 rese per omologhi ricorsi nei confronti dello stesso Comune di Alberona e – allo stato- rimaste tutte inappellate), con orientamento cui la Sezione intende dare continuità, occorre in proposito prendere le mosse dall'art. 9 di ciascuna delle convenzioni stipulate dalle parti ricorrenti con il Comune di Alberona, nella quale si prevede che “le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione, all'interpretazione, alla revoca ed alla validità della presente Convenzione. In caso di mancato accordo, la soluzione di tali controversie sarà demandata ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri. L'arbitrato avrà natura di arbitrato rituale e gli arbitri saranno tenuti a decidere secondo diritto. La costituzione del Collegio avverrà con le modalità stabilite dal codice di procedura civile”.

Emerge in modo nitido come la clausola compromissoria contenuta nella convenzione stipulata tra le parti preveda non solo che le controversie siano risolte dinanzi ad un Collegio arbitrale da nominarsi con le modalità stabilite dal codice di procedura civile, ma attribuisce altresì espressamente all'arbitrato in questione la qualificazione di arbitrato “rituale”, rimarcando in tal modo la chiara volontà delle parti di escludere il ricorso al giudice statale.

In proposito, l'effetto della clausola compromissoria e della qualificazione espressa dell'arbitrato come “rituale”, così come sostenuto da costante giurisprudenza (per tutte, Corte Cost., sentenza 19.7.2013 n. 223), consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria nelle sue forme ordinarie.

In generale, sul piano del diritto processuale amministrativo, l'art. 12 del codice del processo amministrativo dispone espressamente che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute

alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Come è noto, l'art. 806, comma 1, del codice di procedura civile stabilisce che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2384 del 2020 ha avuto modo di chiarire che, "L'ambito di operatività dell'istituto arbitrale, pertanto, è definito in funzione della posizione giuridica di "diritto soggettivo" disponibile che forma oggetto della domanda, senza possibilità di estensione agli interessi legittimi che, in quanto ontologicamente collegati all'esercizio del potere pubblico, costituiscono posizioni indisponibili. Tale previsione, peraltro, è coerente con il disegno complessivo del sistema, perché correlata ad un elemento di palese omogeneità con la corrispondente estensione dell'arbitrato per le controversie ricadenti nella giurisdizione ordinaria, la quale risulta riferita anch'essa alla tutela dei diritti soggettivi".

Dunque, pur vertendosi, nel caso di specie, nell'ambito di una controversia astrattamente ricadente nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 11 L. n.241/1990, si tratta in effetti di una questione contenziosa inerente diritti pacificamente disponibili (con particolare riguardo al petitum sostanziale costituito dalla restituzione delle somme di danaro indebitamente corrisposte in virtù di pattuizioni di cui si deduce la nullità, come tali da qualificarsi ex art. 2033 c.c.), il che vale a superare le argomentazioni espresse dalla difesa delle ricorrenti con la memoria depositata il 19.4.2022, atteso che la giurisprudenza in essa richiamata vale certamente a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., ma non a superare la distinzione ontologica tra le relative posizioni soggettive che in essa confluiscono, con conseguente possibilità (per i soli diritti soggettivi) di prevederne la compromissione in arbitri.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti affinché possa ritenersi valida ed efficace la clausola compromissoria così come stipulata fra le parti, da tanto derivandone la rinuncia delle parti alla operatività fisiologica della giurisdizione del giudice statale.

Da quanto sin qui esposto consegue che il ricorso in esame resta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, competente nel caso di specie risultando essere il nominando collegio arbitrale.

Da ultimo, in relazione alla minima attività processuale svolta e all'esito in rito della presente vicenda, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come nei precedenti citati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del nominando collegio arbitrale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27.4.2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO